



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Nota Prot. N. 1479/2.1.7

13 giugno 2005

Di seguito alla circolare n.3 del 30 maggio 2005 riguardante l'oggetto, si comunica che il Ministero degli Affari Esteri ha chiesto che il nulla osta , con la relativa documentazione, di cui al punto 11 a pag . 6 della circolare, sia trasmesso in ogni caso via fax anche se il datore di lavoro non ne abbia fatto espressa richiesta barrando l'apposita casella del modulo alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente.

Lo stesso ministero ha precisato, riguardo alla documentazione concernente i rapporti di parentela da presentare allo Sportello Unico- di cui all'ultimo punto a pag. 12 della circolare – che la rappresentanza diplomatica italiana dovrà procedere alla legalizzazione di detta documentazione “nel caso in cui sussistano accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (Convenzione dell'Aja, 1967, Apostille)”. “Tutta la documentazione estera , poi, indipendentemente dal Paese di provenienza ed a seguito delle verifiche ritenute necessarie , dovrà essere “validata” – con l'apposizione di un apposito timbro – dalla rappresentanza diplomatico- consolare. Diversamente, la stessa non puo' essere presa in considerazione ai fini del rilascio del nulla osta”.La delega a favore di cittadino italiano o straniero – ha precisato inoltre il suddetto Ministero – prevista nella procedura riguardante i familiari al seguito dello straniero, di cui al quinto capoverso a pag. 14 della circolare, anziche' “tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatico- consolare italiana all'estero”, verra' “sottoscritta sull'apposito modello” disponibile presso la stessa rappresentanza “di fronte al funzionario delegato del Consolato”.

Riguardo alle istanze di ricongiungimento familiare e coesione familiare presentate in attesa dell'attivazione degli Sportelli Unici (ultimo capoverso a pag. 14 della circolare), il Ministero degli Affari Esteri ha fatto altresì presente che “in regime transitorio, le rappresentanze diplomatico-consolari potranno disporre al momento della richiesta del visto d'ingresso – analogamente a quanto avvenuto sino ad ora – la verifica dell'autenticita' della documentazione presentata a sostegno dell'istanza di visto e, se del caso, procedere al diniego dello stesso”.

Si rappresenta, infine, che la procedura di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato - non menzionata nella circolare, e da ricomprendere, invece, nei casi di cui alla lettera E, a pag. 4 - e' analoga a quella descritta per la conversione del permesso di soggiorno per studio a pag. 9 della stessa circolare. Si soggiunge, inoltre, che, in tutte le ipotesi di conversione, deve essere utilizzato il modulo di contratto Q, e non il modulo P, come precedentemente indicato.

IL CAPO DIPARTIMENTO

d.rssa Anna Maria d'Ascenzo.